



COMUNE di AVIO

Avio, 05 maggio 2026

Ordinanza del Sindaco n. 02 di data 05 maggio 2026

OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo dell'infestazione da zanzare, compresa la zanzara tigre (Aedes Albopictus), nel periodo maggio – ottobre 2026.

Il giorno **cinque** del mese di **maggio** 2026, in Municipio, visti gli atti di ufficio, il SINDACO pro tempore,

EMANA

l'ordinanza per la prevenzione ed il controllo dell'infestazione da zanzare.

Premesso che il Comune di Avio aderisce fin dal 2011 al "Progetto di monitoraggio di Aedes albopictus in Vallagarina" (cd. zanzara tigre), promosso dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto, che si pone l'obiettivo di verificare e quantificare la presenza della zanzara tigre nel territorio comunale, consentendo di adottare in tempo utile provvedimenti di controllo in maniera da mantenere l'intensità dell'infestazione ad un livello accettabile per i cittadini riducendo i rischi sanitari correlati;

Vista la rilevanza che il fenomeno ha assunto a livello nazionale, come documentato dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha diramato linee-guida per evitare la proliferazione dell'insetto e nel contempo mantenerne sotto controllo la popolazione;

Considerato che, per contenere l'infestazione, l'Amministrazione comunale ha deciso di intraprendere anche per la stagione 2026 la campagna di prevenzione promossa dal Museo Civico finalizzata al controllo e alla disinfestazione sulle aree pubbliche, nonché una campagna di informazione rivolta a tutta la cittadinanza;

Considerato che la zanzara tigre depone uova che si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso, quali piccole raccolte d'acqua, tombini, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti, annaffiatori, ecc.;

Ravvisato che, al fine di garantire l'efficacia della campagna di disinfestazione messa in atto dall'Amministrazione Comunale si rende necessario estendere, anche alle aree private, l'applicazione delle linee guida comunicate nella sopraccitata campagna;

Considerata pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e di limitare i fastidi ed i disagi per i censiti, nonché di prevenire ogni possibile conseguenza a livello igienico-sanitario derivante dall'infestazione;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie – Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265;

Visto l'art. 11 della Legge Provinciale 23.07.2010, n. 16;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e int.;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

Visto lo Statuto Comunale;

Con i poteri conferiti dalla legge ed anche quale Autorità Sanitaria Locale;
Tutto ciò premesso,

O R D I N A

NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 05 MAGGIO E IL 31 OTTOBRE 2026

Alla popolazione, agli amministratori condominiali ed ai titolari di attività economiche in generale:

- **di evitare** qualsiasi tipo di ristagno d'acqua nelle piscine, nelle vasche, in depositi di qualsiasi tipo che favoriscono la formazione di focolai di infestazione da parte di insetti molesti, in particolar modo della zanzara tigre;
- **di non abbandonare** oggetti e/o contenitori di qualsiasi tipologia, dimensione e natura, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei giardini di pertinenza condominiale, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni e delle proprietà private, ove possa raccogliersi l'acqua piovana e mantenersi in forma stagnante;
- **di svuotare** sempre i contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc. procedendo, giornalmente, alla loro pulizia mediante lavaggio o capovolgimento, avendo cura di versare l'acqua presente direttamente sul terreno e non nelle caditoie e/o tombini presenti;
- **di procedere** ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con coperchi o con teli plastici evitando in quest'ultimo caso la formazione di avvallamenti nei quali si possa raccogliere l'acqua;
- **di provvedere** entro due giorni, allo svuotamento di tutti i contenitori di cui sopra quando, a seguito di precipitazioni atmosferiche, negli stessi si sia creata una raccolta di acqua stagnante;
- **di introdurre** nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, ecc.) ovvero provvedere autonomamente, compatibilmente con la periodicità richiesta dal prodotto utilizzato, a disinfezioni periodiche dei focolai larvali, facendo uso dei presidi medico-chirurgici reperibili nelle farmacie;
- **di provvedere** a ispezionare, pulire e trattare periodicamente (secondo la periodicità richiesta dai principi attivi impiegati) le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini, cortili e altre pertinenze private.

Ai proprietari, conduttori nonché locatari di orti, appezzamenti di terreno:

- **di privilegiare** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitori da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **di non abbandonare** oggetti e/o contenitori di qualsiasi natura ove possa raccogliersi l'acqua piovana e comunque di evitare la presenza di situazioni che possano favorire il deposito ed il ristagno d'acqua;
- **di provvedere** allo svuotamento di tutti i contenitori per l'acqua di uso comune presenti negli stessi appezzamenti come annaffiatori, secchi, ecc., svuotando la stessa sul terreno e non nelle caditoie o tombini presenti;
- **di coprire** in modo adeguato eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento o cisterne con reti in plastica a maglie fitte o zanzariere provvedendo nel contempo ad effettuare i necessari trattamenti disinfestanti come sopra previsto.

A coloro che, per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltreché attenersi ai comportamenti sopra riportati dovranno a propria cura:

- **svuotare** completamente da eventuali contenuti d'acqua, ogni pneumatico in arrivo ed in partenza;
- **disporre** a piramide i pneumatici da stoccare dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile evitando la formazione di avvallamenti nei quali si possa raccogliere l'acqua ovvero usare idonei sistemi che impediscano la raccolta di acqua piovana all'interno degli stessi;
- **provvedere**, avvalendosi di imprese autorizzate o facendo uso di presidi medico – chirurgici reperibili nelle farmacie, alla disinfestazione dei pneumatici privi di copertura non movimentati in un periodo superiore a due giorni;
- **eliminare** gli pneumatici fuori uso o comunque non più utilizzabili, questi possono essere stoccati provvisoriamente, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto d'acqua, in container da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi accumulo d'acqua nel loro interno.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili:

- **stoccare** i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se lasciati all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- **assicurare** nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili ovvero provvedere ad effettuare adeguati trattamenti di disinfestazione ove tali focolai siano ineliminabili, mettendo in essere gli stessi compatibilmente come previsto nei punti precedenti.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole:

- **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua, in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- **evitare** ristagni di acqua nei sottovasi o simili, svuotare sul terreno, e non nelle caditoie l'acqua ivi depositata dopo l'annaffiatura;
- **controllare ed eliminare** la presenza di acqua in annaffiatoi inutilizzati, barattoli, bidoni, contenitori per uso irriguo, ecc.;
- **coprire** con zanzariere a maglia fine o teli di plastica, avendo cura di non lasciare fessure o creare avvallamenti dove possano fermarsi ristagni, eventuali contenitori d'acqua inamovibili; ove possibile svuotarli completamente sul terreno almeno una volta la settimana;
- **provvedere** autonomamente, nel caso vi siano vasche, oppure laghetti ornamentali, a disinfestazioni periodiche dei focolai larvali, facendo uso come già riportato dei presidi medico – chirurgici reperibili nelle farmacie;
- **consigliare** all'utenza che ne fa uso, di cambiare spesso l'acqua presente nei vasi dei cimiteri, oppure ponendo quanto possibile, dei fili di rame nei vasi portafiori (10-20 g/litro);
- **evitare** la presenza di acqua nei vasi che contengono fiori finti, ma sostituire la stessa con della sabbia e/o ghiaia.

Alle aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo:

- **di curare** lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei distributori idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna, nonché il rispetto di quanto riportato nei punti precedenti.

Ai Consorzi di miglioramento fondiario ed irrigui:

- **di curare** il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

All'interno dei cimiteri:

- **evitare** i ristagni d'acqua;
- **trattare** con prodotti larvicidi l'acqua presente nei vasi portafiori oppure riempire con sabbia fine gli stessi, evitare la formazione di raccolte d'acqua nei contenitori utilizzati per l'annaffiatura, sistemando gli stessi una volta usati, in modo da non favorire accumuli di acqua in caso di precipitazioni atmosferiche;
- **riempire** con la sabbia fine i vasi che contengono fiori finti;
- **usare** per l'annaffiatura dei fiori, l'acqua trattata con i presidi medico-chirurgici.

Particolare cura dovrà aversi da parte di tutte le categorie elencate e sopra indicate compresi i privati, affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua.

I medesimi obblighi sono estesi ai responsabili dei cantieri edili, stradali ed altro, fissi e mobili, temporanei o permanenti, per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).

Qualora, in particolare nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da *Aedes albopictus* (zanzara tigre) e comunque durante il periodo di validità del presente provvedimento (05 maggio – 31 ottobre), si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari, usufruttuari a qualsiasi titolo o gli esercenti delle attività interessate, dovranno provvedere immediatamente a propria cura e proprie spese, all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate, ovvero provvedere autonomamente alla disinfestazione mediante l'uso di idonei presidi medico – chirurgici disponibili presso le farmacie e/o aziende agrarie, ponendo in essere gli stessi compatibilmente con il periodo di efficacia dei prodotti utilizzati, e comunque entro 2 giorni da qualsiasi precipitazione atmosferica.

AVVERTE

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verrà fatta ricadere anche su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

Il rispetto del presente provvedimento verrà esercitato tramite sopralluoghi e, nel caso in cui i trattamenti siano dovuti, con il riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

In caso di inosservanza della presente, qualora a seguito di formale contestazione da parte degli addetti ai controlli, gli interessati non provvedano entro 24 ore, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese.

Fatto salvo il recupero delle spese sostenute per l'esecuzione delle procedure d'ufficio in sostituzione degli inadempienti, la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni alle disposizioni oggetto della presente ordinanza va da € 25,00 ad € 150,00 per le infrazioni commesse da privati mentre sarà compresa fra € 50,00 ed € 300,00 per le violazioni da parte di aziende ed ogni altra tipologia di utenza non riconducibile alla privata dimora.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionalmente al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- straordinario al Presidente della Repubblica nel termine perentorio di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi del D.P.R. 21 Novembre 1971, n° 1199;

DISPONE

la pubblicizzazione del presente atto mediante :

- pubblicazione all'Albo Comunale telematico per tutto il periodo di validità del presente provvedimento;
- la comunicazione alla popolazione nonché alle frazioni con l'affissione dello stesso negli appositi spazi mediante l'installazione di cartelli fissi;
- la diffusione attraverso gli organi di stampa locali, nonché pubblicata sul sito internet del Comune.

DEMANDA

al Corpo intercomunale di Polizia Municipale Ala-Avio, ed a tutti i soggetti comunque previsti ai sensi dell'articolo 13 legge 689/81, la verifica puntuale e documentale della conformità di quanto disposto dal presente provvedimento, avvalendosi eventualmente di personale tecnico competente ove necessario.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per tutto il periodo di validità del presente provvedimento (31 ottobre 2026).

IL SINDACO

Ivano Fracchetti

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).